

# Lo Statuto della Confraternita del SS.mo Rosario - Talsano

La redazione della bozza del primo Statuto della Confraternita inviata in Curia per la relativa approvazione è del 1897<sup>1</sup>, mentre la “*Regola*” approvata dalla Curia, sia pure “a titolo di esperimento ed in linea provvisoria”, è del 6 agosto 1903<sup>2</sup> (vedi appendice 1 doc. 2 p.).

Tra il primo ed il secondo documento non ci sono sostanziali differenze, tranne, nello Statuto del 1897, un elenco più particolareggiato dei Diritti di associazura relativi all'art. 2° del Cap. 4°, che prevedevano in dettaglio i costi per l'accompagnamento del confratello defunto dalla casa alla Parrocchia e da questa al Cimitero.

Merita un cenno particolare la lettera<sup>3</sup>, che accompagnava la bozza dello Statuto del 1897, indirizzata dal Parroco pro-tempore e Padre Spirituale Don Cosimo D'Ippolito a S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo Pietro A. Jorio, nella quale si invocava la “*benevolenza paterna*” sulla nascitura Confraternita, che si aspettava dal suo Pastore ogni lume ed ogni paterno consiglio<sup>4</sup>.

Si motivava, tra l'altro, il sorgere delle associazioni in generale e delle Confraternite in particolare come manifestazione del disegno di “*Dio, Ente Infinito e Provvisorio Universale*”, che ha creato l'uomo come essere sociale e, come tale, portato per natura a vivere in società.

Si sviluppava, inoltre, il concetto che ogni società, se voleva conseguire i propri fini, non poteva non prevedere il rispetto da parte i tutti gli aggregati di precisi doveri “*aventi per base l'ordine morale*”, e che per tanto l'ordine era verità, era bene ed era indispensabile per conseguire tutti il fine comune.

Per quanto riguarda, poi, la realtà sociale e religiosa della borgata di Talsano, Don Cosimo D'Ippolito esprimeva delle considerazioni piuttosto negative, lamentando la “*corruttela dei costumi*”, l'”*ardore delle passioni*”, il “*pervertimento delle idee dommatiche*”.

Pertanto, concludeva il suo appello a Mons. Arcivescovo giustificando la nascita della Confraternita come strumento per aiutare gli abitanti della borgata a procedere speditamente sulla strada della perfezione morale per arrivare a Dio, bene infinito.

Il primo capitolo della bozza dello Statuto del 1897<sup>5</sup> si apre, come già detto sopra, con l'enunciazione dello scopo della Confraternita, che è quello “*di onorare Maria SS. sotto il titolo di Nostra Signora del Rosario, per meritare la protezione e perfezionarsi con l'esercizio della Fede e legge Cattolica, massime della carità evangelica, verso il prossimo e specialmente verso gli aggregati che debbono considerarsi come veri Fratelli*”.

<sup>1</sup> Acta locorum piorum laicalium, scaffale 9 - X - 1 - 2, Archivio Curia Arcivescovile Taranto.

<sup>2</sup> Ib. scaffale 9 - X - 1 - 7, Archivio Curia Arcivescovile Taranto.

<sup>3</sup> Ib. scaffale 9 - X - 1 - 2, f. 2. Archivio Curia Arcivescovile Taranto.

<sup>4</sup> Il sacerdote D. Cosimo D'Ippolito dapprima amministrò la Parrocchia di S. Maria di Talsano come Economo - Curato, poi come Parroco a seguito del Regio Decreto del 4 luglio 1897 e della Bolla arcivescovile del 16 agosto dello stesso anno.

<sup>5</sup> Ib. scaffale 9 - X - ! - 2, f. 3. Archivio Curia Arcivescovile Taranto.

Vi si afferma, poi, la totale dipendenza della Confraternita dall'Autorità ecclesiastica e la professione di illimitata devozione ed obbedienza a S.E. Mons. Arcivescovo Pietro A. Jorio.

La Regola così come approvata dalla Curia il 6 agosto 1903, si suddivide in quattro capitoli e in ventinove articoli complessivi, secondo lo schema suggerito da Mons. Pietro A. Jorio nella lettera di assenso del 6 dicembre 1896.

Per quanto riguarda *l'Organizzazione* dell'Associazione (Capo 1°, art. 1°), la stessa era aperta a tutti i battezzati (uomini e donne di qualunque professione e condizione sociale) che si mostravano “*degni del carattere e del nome di Cristiani*”.

Ne erano esclusi non solo coloro che apertamente e pubblicamente conducevano vita disonesta, ma anche quelle persone ricche ed influenti che mirassero ad essere nel sodalizio per sola vanità.

Al *Noviziato* (Capo 1° art. 2°), che durava non meno di tre mesi, erano ammessi coloro che, dopo aver fatto formale richiesta di adesione, venivano accettati dall'Assemblea mediante il sistema delle palline bianche e nere che significavano rispettivamente accettazione e rigettazione.

Dal noviziato erano dispensati i fratelli che volevano aderire alla Confraternita come benefattori, con l'obbligo di pagare la somma di £ 5, come quota d'ammissione, le prestazioni mensili e di soddisfare alle altre opere (messe, rosari, etc..).

Era contemplata anche una terza categoria di fratelli, quelli *onorari* ; si trattava di persone che si erano rese benemerite verso la Confraternita “*col senno o con la mano o che, rivestite di dignità e fornite di virtù e di scienza*”, potevano essere di incitamento e di ispirazione ai congregati con il loro esempio.

Questa terza categoria non era tenuta ad alcuna contribuzione, così come non aveva voce né attiva né passiva.

Particolarmente suggestivo era il *rito dell'accoglienza e della professione del novizio* (Capo 1° artt. 3°-4°), introdotto, dopo i tre mesi di noviziato, nell'Assemblea dei confratelli dai due Maestri dei Novizi con la recita del salmo “*Miserere mei Deus*” e del “*Gloria Patri*”, cui seguivano altre preghiere ed altre formule di rito pronunciate in latino dal Padre Spirituale, dal novizio e da tutti i confratelli.

Una volta accolto, il nuovo fratello era accompagnato dai Maestri dei Novizi dinanzi all'immagine della Titolare e lì, alla presenza del Priore, si genufletteva e recitava ad alta voce una preghiera alla SS. Vergine che invocava come sua particolare Signora, Avvocata e Madre, proclamandosi suo figlio devotissimo e chiedendo aiuto e protezione in tutte le sue azioni.

Poi, dopo aver giurato sul libro delle Regole, era accompagnato dai Maestri dei Novizi al posto assegnatogli. Per quanto riguarda il discorso *sugli Ufficiali della Confraternita* (Capo 1° art.5°), anche qui si muoveva da considerazioni di ordine generale e ci si richiamava alle disposizioni della Divina Provvidenza per giustificare la legittimità e la necessità di una struttura gerarchica e del principio di autorità, come presupposto indispensabile di ogni qualsivoglia associazione che aspiri a vivere nell'ordine e nell'armonia, senza i quali andrebbe vanificato il suo ruolo.

Per la direzione spirituale era previsto un **Direttore di Spirito o Padre Spirituale** (Capo 3° art 1°) elettivo ma, fino a quando la Confraternita non avesse avuto un Oratorio proprio, tale carica sarebbe stata ricoperta dal Parroco pro-tempore, il quale avrebbe dovuto ricevere un onorario annuo di £ 85 per i servigi spirituali e pastorali resi ai confratelli e alle consorelle.

Per il Governo della Confraternita sarebbero stati eletti un **Superiore o Priore** e il 1° e 2° Assistente; come Ufficiali Superiori un Cassiere ed un Segretario; come Ufficiali Minori due Maestri di Cerimonie o Cerimonieri, due Maestri dei Novizi, due Gonfalonieri e un Crocifero, un Usciere ed un Sagrestano, il quale ultimo non poteva che essere quello della Chiesa parrocchiale in mancanza di un proprio Oratorio.

**Le elezioni** (Capo 1° art. 6°) si svolgevano nell'ultima domenica del mese di ottobre nel modo seguente.

Il Padre Spirituale, convocati i fratelli a suono di campane, intonava l'inno “*Veni Creator Spiritus*” e poi li esortava ad eleggere i propri superiori decidendo secondo coscienza, liberi da ogni condizionamento umano e da partigianeria, ma avendo di mira solo “*la gloria di Dio, la maggior devozione a Maria SS.ma e l'incremento spirituale della Congrega*”.

Le elezioni avvenivano con il sistema delle palline bianche (accettazione) e delle palline nere (rigettazione).

In caso di ballottaggio si procedeva ad una seconda votazione e si sorteggiavano i nomi dei due confratelli che avevano ottenuto parità di voti.

Alle votazioni non erano ammesse le consorelle, così come le stesse non potevano prender parte a qualsiasi deliberazione o discussione della Confraternita.

Terminate le operazioni di voto, il Segretario redigeva il verbale, mentre spettava al Padre Spirituale inviare comunicazione scritta alla Curia delle deliberazioni prese dall'Assemblea e, ottenutane l'approvazione, si stabiliva per la domenica successiva il pieno e legittimo possesso delle cariche da parte degli eletti.

In particolare, per **l'elezione del Cassiere**, i confratelli erano esortati a scegliere un uomo di agiata famiglia e di provata onestà per allontanare il sospetto che questi potesse approfittare dei beni della Congrega; per **l'elezione del Segretario**, invece, i confratelli erano invitati a scegliere una persona che, oltre ad essere onesta e scrupolosa, sapesse leggere e scrivere.

Talvolta non mancavano motivi di opposizione da parte del Padre Spirituale all'elezione di taluni Ufficiali della Confraternita; ne è un esempio l'avversione di Don Cosimo D'Ippolito alla nomina a 2° Assistente del Sig. Panico Cosimo, perché sposato civilmente e restio, anche dopo l'avvenuta elezione nel giorno 6 novembre 1898, a regolarizzare la propria posizione sposandosi in Chiesa.

Per tale motivo il Padre Spirituale si rivolse al Vicario Generale affinché prendesse i dovuti provvedimenti.

Il Priore, come gli altri Ufficiali Superiori e Minori, durava in carica un triennio e non poteva essere rieletto per il triennio successivo.

Le cariche, poi, non prevedevano compensi, anche per eliminare una competizione che avrebbe potuto nuocere agli interessi spirituali della pia Associazione; solo al Padre Spirituale, come già detto, spettava un onorario annuo di £ 85.

Tra i requisiti richiesti per la nomina alla carica di **Priore** (Capo 3° art. 2°) va ricordato, in primo luogo, quello di essere persona dalla vita irrepreensibile per essere di buon esempio a tutti gli altri dal momento che, si faceva notare, sarebbe stato poi *difficile trovare nelle membra quello che mancava nel capo*; in secondo luogo, quello di dipendere totalmente in ogni cosa dal Padre Spirituale al quale sarebbe dovuto sempre ricorrere per prendere *lumi sul da farsi*.

Compito fondamentale del **Priore** era vigilare sul comportamento di tutti i confratelli e le consorelle, far loro osservare esattamente le Regole della Confraternita, richiamare con carità i colpevoli, esortare i negligenti alla frequenza dei Sacramenti e alle opere di soccorso in favore dei confratelli e delle consorelle infermi.

Il **1° e 2° Assistente** (Capo 3° art. 3°) avevano il compito di coadiuvare il Priore nell'amministrazione della Confraternita ed insieme formavano la **Banca**, ossia l'Organo di Governo.

**Il Cassiere o Tesoriere** (Capo 3° art. 4°) aveva il compito di curare tutta la parte amministrativa, registrando esattamente ogni movimento di cassa; in caso di danni provocati dalla sua negligenza era tenuto a risarcire la Confraternita con denaro proprio.

**Il Segretario** (Capo 3° art. 5°) doveva tenere in ordine il Registro o Albo degli aggregati, sbrigare tutti gli affari di corrispondenza e tenere un Registro per le deliberazioni dell'Assemblea ed un altro per quelle della Banca.

In realtà, nonostante talvolta vi siano riferimenti precisi a qualche Segretario, agli atti non c'è nulla di tutto questo; ciò probabilmente vuol dire che non sempre c'erano persone in grado di svolgere quel compito, come si può dedurre da una lettera del 22 novembre 1898 inviata da Don Cosimo D'Ippolito al Vicario Generale nella quale si lamentava, tra l'altro, di essere costretto a fare un po' di tutto, il Priore, l'Assistente, il Segretario, il Sagrestano, etc..<sup>6</sup>

**Maestri di Cerimonie o Cerimonieri** (Capo 3° art. 6°) erano due ed avevano il compito di curare tutte le funzioni (celebrazioni liturgiche, processioni, esequie) provvedendo che queste si svolgessero in ordine e con contegno serio e grave.

**I Maestri dei Novizi** (Capo 3° art. 7°) erano due, nominati anch'essi, come tutti gli Ufficiali Minori, dalla Banca ed avevano il compito di vigilare sulla condotta morale e religiosa dei novizi, nonché quello di curare la loro formazione cristiana.

Ad essi si richiedeva, nell'esercizio delle proprie funzioni, di saper usare *“tutta quella carità e dolcezza di modi”*, indispensabili per educare gli animi ad agire correttamente.

**I Gonfalonieri** (Capo 3° art. 8°) erano due per darsi il cambio nelle processioni molto lunghe nel portare il Vessillo della Congrega, *“procedendo con passo misurato e con la massima severità”*.

**Il Crocifero** (Capo 3° art. 8°) veniva scelto dal Priore di volta in volta, avendo cura di affidare l'incarico di portare la Croce al confratello che maggiormente si fosse distinto per zelo e pietà.

**L'Usciere** (Capo 3° art. 9°) dipendeva dal Segretario ed aveva il compito di avvisare a voce o con biglietti i confratelli per qualche adunanza non fissata precedentemente.

Per questo compito era previsto un piccolo compenso.

---

<sup>6</sup> Ib. scaffale 9 - X -1 - 3, f. 1 Archivio Curia Arcivescovile Taranto.

**Il Sagrestano** (Capo 3° art. 10°) , fino a quando la Confraternita non avesse avuto un suo Oratorio, era quello della Chiesa parrocchiale e, pertanto, dipendeva in tutto dal Parroco pro-tempore, che era anche il Padre Spirituale.

Il suo compito era quello di curare gli arredi sacri della Congrega, vigilare sulla pulizia e sul decoro della Chiesa e suonare le campane per la convocazione dei confratelli.

Anche per il Sagrestano, come per l'Usciere, era previsto un compenso.

### ***Doveri dei confratelli.***

Particolarmenete dettagliato era l'elenco dei doveri cui erano sottoposti tutti i confratelli, a cominciare dalle contribuzioni (Capo 2° art. 1°).

Ognuno di essi, nel giorno dell'accettazione, era tenuto a pagare al Cassiere un'*elemosina* in rapporto alla propria età, comunque non inferiore a £ 5 :

- dai venticinque ai quarant'anni £ 10.00;
- dai quaranta ai cinquant'anni £ 15.00;
- dai cinquant'anni in poi contribuzione ad arbitrio.

Mensilmente, poi, ogni iscritto doveva versare la quota di 10 centesimi per venire incontro ai bisogni della Confraternita.

Data la “*tenuità*” delle contribuzioni, anche i parenti dei congregati (mogli e figli) erano tenuti a versare per intero le quote di “*entratura*” e quelle delle prestazioni mensili (mesatelle ).

Tutti i confratelli e le consorelle, poi, avevano l'obbligo di assistere alle messe domenicali, servire a turno alla Messa vestiti di camice, confessarsi e comunicarsi in tutte le festività della SS. Vergine e nelle feste di Natale, Pentecoste, Ognissanti, fare il prechetto pasquale ed intervenire agli esercizi spirituali tenuti dal Padre Spirituale nelle prime due settimane di Quaresima di ogni anno (Capo 2° art. 2°).

A questi momenti forti bisogna aggiungere le normali adunanze che i confratelli tenevano nella Chiesa parrocchiale ogni prima domenica del mese dove si riunivano senza invito, tranne nelle ricorrenze urgenti; in realtà questi incontri avrebbero dovuto svolgersi ogni domenica e in tutti i giorni festivi ma, data la mancanza di un proprio Oratorio e la notevole distanza della Chiesa parrocchiale dal centro abitato, si svolgevano solo ogni prima domenica di mese.

Come si può facilmente notare, si tratta prescrizioni tutte finalizzate a favorire il cammino di formazione religiosa e di crescita spirituale dei congregati, per cui, a giusta ragione, si può affermare che la vita nel corso dell'anno scorresse all'insegna del continuo riferimento ai valori morali e agli insegnamenti propri della religione professata (Capo 2° art. 3°).

### ***Processioni***

Le processioni cui erano tenuti a partecipare tutti i confratelli e le consorelle erano quelle della Protettrice della Confraternita, la SS.ma Vergine del Rosario, della Titolare della Chiesa parrocchiale di Talsano, S. Maria di Talsano, e del SS.mo Corpo di Gesù Cristo; c'era, poi, l'obbligo di recarsi in processione a ricevere

Mons. Arcivescovo in Visita Pastorale, così come era pure obbligatorio partecipare a quelle processioni indette dalla Rev.ma Curia di Taranto in occasione di momenti particolarmente gravi per la vita della Comunità (*pro re gravi*).

A tutte queste processioni i confratelli dovevano intervenire con l'abito di rito, proprio di tutte le Confraternite del SS. Rosario (camice con cappuccio e cingolo bianco, mozzetta nera), mentre le consorelle con il loro abito festivo e con il capo coperto almeno da un velo (Capo 2° art. 4°).

La Festa della Protettrice ricorreva la prima domenica di ottobre ma per l'occasione, mancando la statua della Titolare della Confraternita, si portava in processione quella di S. Maria di Talsano; quindi, poiché di fatto non si festeggiava la SS. Vergine del Rosario nella prima domenica di ottobre, la Congrega era tenuta, comunque, a far celebrare in quel giorno una messa cantata (Capo 2° art. 5°).

Oltre alla formazione religiosa e spirituale si dava grande importanza anche alle *opere di carità* verso il prossimo, soprattutto verso i confratelli ammalati e bisognosi, in soccorso dei quali tutti erano sollecitati “*ad una gara onorevole*”.

Tra l'altro era previsto anche un sussidio, prelevato dalla cassa o, in mancanza di fondi, dietro oblazioni, per venire incontro ai bisogni dei fratelli in via di guarigione che versavano in difficili situazioni economiche, così come tale sussidio era esteso pure ai confratelli non ammalati ma ugualmente bisognosi di un sostegno economico (Capo 4°art. 1°).